

## SCHEMA DI INCARICO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, DELLE ATTIVITÀ TECNICOAMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA AUTOPORTUALE E CONFINARIO DI S.ANDREA DI GORIZIA, TERZO LOTTO – II STRALCIO - INTERVENTI E INVESTIMENTI CONNESSE CON L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI DI OSIMO**

**LINEA OMOGENEA OPERATIVA DI INTERVENTO N. 1.1.  
LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO DELLE STRUTTURE ESISTENTI" CUP F87E14000210001**

**LINEA OMOGENEA OPERATIVA DI INTERVENTO N. 2.1.  
"POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA FUNZIONE LOGISTICA.  
POTENZIAMENTO DEI MAGAZZINI FRIGORIFERI" CUP F81H14000350001  
N. GARA 6336206 CIG 6589946379**

### DISCIPLINARE DI INCARICO

Premesso che:

- con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 2 del 18.01.2015 è stata indetta la gara mediante procedura aperta ai sensi degli ex artt. 3, comma 37, e 55, comma 5, D.lgs.163/06 e s.m.i. - Categoria 12, CPC 867, all. II A, D.lgs.163/06 e s.m.i. CPV: 71250000 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. \*\*\* del \*\*/\*\*/2016 l'incarico in oggetto è stato affidato \_\_\_\_\_ l'importo di € xxxxxxxxxxxxxx tenuto conto del ribasso offerto del xxxxxxxxx sull'importo a base di gara.

TRA

SDAG SPA a socio unico, con sede legale in Gorizia, Stazione Confinaria S.Andrea, P. IVA 00334280310, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Dott. Giampaolo Ristits (nel seguito per brevità anche "SDAG")

E

e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente a \*\*\*\*\* (\*\*\*) in via xxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di \*\*\*\*\* con posizione n. xxxxxxxxxxxxxxx con studio a \*\*\*\*\* in via xxxxxxxxxxxxxxx, che interviene in qualità di legale rappresentante della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. con sede a \*\*\*\*\* in via xxxxxxxxxxxxxxx, iscritta al Registro delle Imprese di xxxxxxxxxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx giusti poteri allo stesso conferiti con \_\_\_\_\_, (nel seguito per brevità anche "Soggetto affidatario");

Tutto ciò premesso  
si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 – Oggetto**

1. La **SDAG SPA a socio unico**, di seguito indicata SDAG, affida al. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di seguito indicato xxxxxxxxxxxxxxx., l'incarico di direzione lavori, assistenza e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo, ed attività accessorie per la realizzazione dei:

- lavori di "Riqualificazione ed aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti in Autoporto" per un importo lavori € 3.458.765,95 di cui oneri della sicurezza non sog. a rib. € 108.363,94, approvato con Delibera dell'Amministratore Unico num. 3 Dd. 12.03.2015;
- lavori di "Potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica - Potenziamento dei magazzini frigoriferi" per un importo lavori € 3.644.089,72 di cui oneri per la progettazione esecutiva e

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 65.000,00 e oneri della sicurezza non sog. a rib. € 90.000,00, approvato con Delibera dell'Amministratore Unico num. 28 Dd. 12.12.2014.

I lavori sono distinti, finanziati e rendicontati separatamente, affidati a due appaltatori diversi e di conseguenza avranno bisogno di due Direzioni Lavori, seppur interferenti, distinte ancorché affidate con un unico incarico.

**Ai sensi dell'art. 197 del DPR 207/10 e s.m.i. essendo lavori da tenere distinti, la contabilità comprendente i lavori dovrà essere effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici.**

**I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data.**

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è accettato in solido da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., che nello svolgimento dell'incarico potrà avvalersi a sua discrezione della collaborazione di altri professionisti qualificati, rimanendo comunque l'unico referente responsabile dell'incarico nei confronti della SDAG.

## **Art. 2 – Contenuto delle prestazioni ed impegni del Soggetto affidatario**

*1. Direzione, misura, contabilità, assistenza lavori e liquidazione, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.*

Le prestazioni di cui al presente comma dovranno venire svolte nella rigorosa osservanza delle norme operanti nel rispetto della normativa vigente in materia di direzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo statico, in conformità a quanto previsto dai Titoli VIII, IX e X del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. – e art. 4 del Capitolato d'Oneri.

Esse si articoleranno come segue:

- direzione dei lavori che comprende l'alta sorveglianza e il coordinamento delle varie attività che concorrono alla loro realizzazione, svolte per conto del committente con visite, nel numero e con la frequenza necessari, con il minimo di una visita settimanale presso il cantiere, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento. Tale visita verrà tempestivamente relazionata al Responsabile del procedimento che ne visterà la trascrizione sul giornale dei lavori.
- Tenuta dei libretti delle misure, dei registri di contabilità del giornale dei lavori e degli altri documenti contabili.
- Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 92 del citato decreto e alle indicazioni di cui all'art. 4 del Capitolato d'Oneri.

2. Il Soggetto affidatario si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Direttore Lavori e, in particolare, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Il Soggetto affidatario si obbliga altresì a svolgere per SDAG Spa a socio unico dette attività in conformità a quanto previsto negli atti della gara e all'Offerta tecnica.

3. Il Soggetto affidatario si impegna a svolgere l'attività di *Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, misurazione e contabilità e di assistenza al collaudo* ai sensi degli artt. 147- 148 - 149 – 150 – 151 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in conformità a quanto previsto negli atti della gara e all'Offerta tecnica, come meglio descritti agli Art. 4 del Capitolato D'Oneri;

4. Le attività devono essere espletate in stretto e costante rapporto con il Responsabile del Procedimento e nel rispetto delle disposizioni di cui al TITOLO VIII del DPR 05 ottobre 2010, n. 207, in particolare fanno capo alla DL i compiti di cui agli art. 149 e 150 del DPR 05 ottobre 2010, n. 207.

Il Soggetto affidatario è tenuto a controllare che i lavori ai quali è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

Il Soggetto affidatario oltre alla responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Soggetto affidatario ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi.

Al Soggetto affidatario fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati del D.Lgs. n° 163/06 Codice dei Contratti.

5. Il Soggetto affidatario si impegna altresì: a svolgere l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ed in particolare:

- a) a svolgere le prestazioni di cui al Capitolato d'Oneri e all'Offerta tecnica;
- b) ad adeguare i Piani di Sicurezza e Coordinamento redatti dai Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione, (coordinamento e controllo del coordinatore che verrà individuato e che presenterà il Progetto Esecutivo da parte dell'affidatario dei lavori della Linea di intervento n. 2.)
- c) ad adeguare, se ritenuto opportuno, il piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione sulla base delle proposte dell'Impresa esecutrice;
- d) a valutare il piano operativo delle Imprese esecutrici ed eventualmente a richiedere modifiche e integrazioni;
- e) a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- f) a redigere periodicamente (con cadenza almeno quindicinale) apposita relazione tecnica/report per il Committente o il Responsabile dei lavori relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell'art. 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- g) ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all'andamento dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- h) a valutare, entro 15 (quindi) giorni dal ricevimento, le proposte dell'Impresa esecutrice di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento;
- i) ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- j) a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- k) a segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all'Impresa esecutrice e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere e/o la risoluzione del contratto;
- l) a provvedere, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori immotivatamente non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui alla lettera i), a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- m) a sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Impresa esecutrice;
- n) a svolgere ogni altra funzione, attività, compito e/o procedura prevista dalla normativa e dagli atti richiamati al precedente comma 2.1.

**5. Sono inoltre compresi nell'incarico di cui ai precedenti commi:**

- a) la formulazione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e/o delle riserve iscritte dall'Impresa esecutrice con riferimento alle misure di sicurezza o tematiche comunque a queste ultime connesse;
- b) la formulazione, entro 10 (dieci) giorni dalla richieste del Committente, di relazioni sul rispetto delle misure e sulle tecniche di sicurezza adottate nell'esecuzione dei lavori;
- c) gli incontri periodici in cantiere o presso l'ufficio della Direzione lavori che il Responsabile dei lavori o la Commissione di collaudo possono richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici e gestionali e comunque con una periodicità non inferiore a 7 (sette) giorni lavorativi;
- d) l'assistenza, per quanto di competenza, al Committente nella redazione degli elaborati per le pratiche da presentare agli Enti competenti, ai fini dell'ottenimento delle approvazioni e autorizzazioni previste dalla

normativa, e all'espletamento di tutte le incombenze connesse all'acquisizione dei pareri necessari presso le competenti autorità;

e) l'assistenza nella raccolta della documentazione tecnica (schede materiali, schede tecniche, ecc..) propedeutica alla emissione del certificato di collaudo;

f) l'assistenza nella redazione e nella raccolta di tutti gli elaborati "AS BUILT" da allegare al progetto esecutivo e trasmettere alla Stazione Appaltante, quale integrazione al fascicolo del piano di manutenzione dell'opera realizzata;

g) trasmissione giornaliera entro le ore 18:00 dell'elenco delle ditte presenti in cantiere, dei mezzi operatori, di qualunque automezzo e di tutte le maestranze aventi accesso al cantiere;

h) trasmissione con cadenza settimanale dei vettori che per conto dei fornitori dell'appaltatore, o del subappaltatore, o del sub-contraente accedono al cantiere;

i) trasmissione al Responsabile del Procedimento, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, dalla richiesta di quest'ultimo di tutti i dati di sua competenza, necessari alla compilazione delle schede relative agli adempimenti correlati all'attività dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di cui dell'art. 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché trasmissione, al momento dell'emissione del SAL, di tutti i dati di sua competenza, necessari per la richiesta presso lo sportello Unico Previdenziale del Documento Unico di Regolarità contributiva delle imprese presenti in cantiere;

### **Articolo 3 – Esecuzione delle prestazioni**

1. Il Soggetto affidatario dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.

2. Il Soggetto affidatario dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

3. In caso di varianti in corso d'opera, il Soggetto affidatario sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al fascicolo di cui all'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

4. Il Soggetto affidatario si impegna altresì a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del Responsabile dei lavori e/o della Commissione di collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori.

5. Il Soggetto affidatario e il Committente, per il tramite del Responsabile del procedimento, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

### **Articolo 4 – Composizione del Gruppo di lavoro**

1. la XXXXXXXXX ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato:

- soggetto nominato quale Direttore Lavori: sig. \_\_\_\_\_;
- soggetto nominato quale Coordinatore della Sicurezza in Fase esecutiva: \_\_\_\_\_;
- soggetto nominato quale Direttore operativo per le opere Impiantistiche e relative opere connesse: sig. \_\_\_\_\_;
- soggetto nominato quale Ispettore di cantiere: sig. \_\_\_\_\_

2. la XXXXXXXXX si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto.

### **Articolo 5 – Durata dell'incarico**

1. La durata presunta dei lavori inerente gli interventi è:

- per i lavori di "Riqualificazione ed aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti in Autoporto" è stimata da progetto esecutivo in 280 giorni naturali e consecutivi.

- per i lavori di “Potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica - Potenziamento dei magazzini frigoriferi” è stimata da progetto definitivo in giorni 375 (trecentosettantacinque) naturali consecutivi di cui: 40 giorni n.c. per la redazione del progetto Esecutivo, 35 giorni n.c. per i tempi di approvazione, 300 (trecento) giorni naturali consecutivi per l'esecuzione delle sole opere.

*La durata dell'affidamento è comunque pari a quella corrispondente all'intera durata dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio di entrambi i lavori.*

*Quindi avrà inizio con la consegna dei lavori del primo intervento e si concluderà con l'emissione del collaudo di entrambi.*

### **Articolo 6 – Compensi**

1. Il compenso per l'esecuzione delle prestazioni relative alla Direzione Lavori comprensiva di misurazione, contabilità e assistenza al collaudo è pari ad € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), e oneri previdenziali (*non imponibili IVA, secondo quanto previsto all'art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1, comma 992, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e meglio ribadito dall'art. 3 comma 13 del D.L. 27.04.1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, nonché da sentenze della Suprema corte di cassazione e da Risoluzione dell'Agenzia delle entrate*).

2. Il calcolo del compenso è stato effettuato applicando il ribasso proposto dal Soggetto affidatario in sede offerta sull'importo posto a base della procedura di gara. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto meglio indicato al successivo comma 4, il compenso non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.

3. Il **XXXXXXXXXX** riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'incarico.

4. Il compenso effettivamente corrisposto sarà computato, in virtù anche dell'aumento o della diminuzione dell'importo dei lavori a seguito di eventuali perizie di varianti e suppletive, a consuntivo e ricalcolato con il nuovo importo totale dei lavori, sulla base della vigente tariffa professionale depurata dello sconto offerto in sede di gara.

5. Il compenso viene corrisposto con le seguenti modalità:

70% dell'ammontare complessivo calcolato proporzionalmente all'importo dei lavori risultanti dai S.A.L;  
30% a saldo ad avvenuta approvazione del certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

6. Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato [ \_\_\_\_\_ ], con riguardo al quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, le persone delegate ad operare sono: [ \_\_\_\_\_ ], codice fiscale [ \_\_\_\_\_ ].

7. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini di cui sopra per ragioni imputabili al Committente, saranno dovuti al **XXXXXXXXXXXX** gli interessi da calcolarsi ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

8. Le parti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Gorizia.

9. (Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese). Con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, i singoli operatori economici costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppati nei confronti del Committente, ivi incluso

quanto stabilito all'art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate.

Gli operatori economici componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dal Committente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dagli operatori economici raggruppati.

10. Le Fatture verranno emesse con distinzione per CUP di appartenenza (Linea Intervento 1, Linea Intervento 2).

11. Il corrispettivo è stato determinato ai sensi DM 31/10/2013, n. 143. secondo l'allegata scheda calcolo dei compensi professionali, sulla quale viene applicato il ribasso offerto in sede di gara e comprende tutte le prestazioni elencate nel presente contratto e comunque tutto ciò che è necessario per l'esecuzione dell'intervento in oggetto.

I relativi onorari verranno comunque commisurati sulla base degli importi effettivi delle opere progettate, per le rispettive classi e categorie secondo quanto riportato nell'allegata scheda di calcolo dei compensi.

#### **Articolo 7 – Tracciabilità**

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

2. La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti al Soggetto affidatario a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva):

- a favore di \_\_\_\_\_, presso la banca \_\_\_\_\_ con le seguenti coordinate:

(i) c/c \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_;

(ii) CIG: ;

(iii) CUP:;

(iv) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto corrente dedicato:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Il Soggetto affidatario si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la vigilanza sui contratti).

#### **Articolo 8 - Cauzione e assicurazione**

1. Ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara il Soggetto affidatario ha consegnato al Committente cauzione definitiva pari a € \_\_\_\_\_ sotto forma di \_\_\_\_\_, che risulta conforme all'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione

avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente.

5. Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità del Soggetto affidatario in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, il Soggetto affidatario ha consegnato al Committente documentazione attestante il possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile professionale nonché polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), emesse da primaria compagnia assicuratrice.

#### **Articolo 9 – Recesso e Risoluzione**

1. SDAG può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al Direttore Lavori esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata A.R., o all'indirizzo di posta certificata [sdag@postecert.it](mailto:sdag@postecert.it) . con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Soggetto affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;

b) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente art. 7 e alla normativa vigente;

c) per un numero, superiore a 15, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.

d) per un numero di giorni continuativi superiore a 5, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.

3. Il Contratto potrà altresì essere risolto nei casi di cui al successivo artt. 11 e 13 comma 4. ed a quanto indicato agli artt. 22, 23 del Capitolato D'Oneri.

4. Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, il Soggetto affidatario si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Soggetto affidatario si impegna altresì a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale Soggetto affidatario incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

#### **Articolo 10 – Subappalto**

Non è ammesso il subappalto.

#### **Articolo 11 – Penali**

1. Qualora la Stazione Appaltante accertasse l'inidoneità delle attività svolte dal Soggetto affidatario rispetto a quanto offerto, ed in particolare riguardo alle "Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'esecuzione del servizio" e "Modalità di coordinamento con la Stazione Appaltante e gli Enti" o a qualunque altra attività prevista, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali previsti,

**applicherà una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale**, fatta comunque salva la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il maggior danno.

2. La Stazione Appaltante richiederà al Soggetto affidatario di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli per iscritto un termine perentorio che, in ogni caso, non potrà mai essere superiore ai 3 giorni. Il Soggetto affidatario avrà titolo di rispondere nelle 24 ore successive alla contestazione.
3. Qualora il Soggetto affidatario non provvedesse entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante a eliminare le deficienze rilevate, ovvero le sue deduzioni non fossero accolte, la Stazione Appaltante applicherà le penali come di seguito meglio indicate.
4. Ove le deficienze oggetto delle suddette penalità si protraessero, senza pur tuttavia dare luogo alle ipotesi di risoluzione contrattuali, sarà riservata alla Stazione Appaltante la facoltà, previa formale contestazione, di adottare il provvedimento più idoneo per migliorare l'andamento dei servizi, restando a carico del Soggetto affidatario le spese e i danni conseguenti senza eccezione alcuna. L'applicazione della penale non solleva il Soggetto affidatario dalle responsabilità civili e penali assunte con la stipulazione del Contratto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Soggetto affidatario.
5. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto al Soggetto affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificata la deficienza e, in caso di inadempienza, sui pagamenti successivi. La Stazione Appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsiasi eventuale pagamento dovuto al Soggetto affidatario, e, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato del Soggetto affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. E' fatto salvo il maggior danno.
6. Qualora, anche per cause di forza maggiore, non venissero erogate dal Soggetto affidatario parte delle prestazioni contrattuali, accertata la deficienza in contraddittorio con la Stazione Appaltante e a prescindere dalle penali di cui sopra, verrà apportata una corrispondente proporzionale riduzione dell'importo contrattuale.
7. Le penali applicabili sono di seguito riportate:
  - a. *per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo* rispetto alla scadenza fissata o indicata nell'ordine di servizio per la ritardata consegna di dati, o informazioni, tecnico – amministrativo - contabili previsti dal presente Capitolato o richiesti dalla Stazione Appaltante;
  - b. *per ogni rilievo riferito alla mancata* rispondenza della documentazione fornita rispetto a quanto previsto nelle sezioni "Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'esecuzione del servizio" e "Modalità di coordinamento con la Stazione Appaltante e gli Enti" offerte dal Soggetto affidatario in sede di gara d'appalto ed a quanto previsto dal capitolato;
  - c. *per ogni disservizio* che ritardi o impedisca o rallenti i lavori di riqualificazione;
  - d. *per ogni giorno naturale e consecutivo*, in caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto ai termini indicati dall'Ordine di Servizio emesso dalla Stazione Appaltante;
  - e. *per ogni rilievo* riferito in tutti i casi di disservizi documentati riferibili ai requisiti esplicitati nel presente Capitolato nonché per difformità in materia di salute e sicurezza sul lavoro commisurata alla gravità, entità, frequenza del disservizio;
  - f. *per ogni giorno naturale e consecutivo*, in caso di ritardo dell'emissione del SAL oltre il 25° giorno dalla maturazione.

**Le suddette penali potranno essere anche cumulative per ogni singola voce e comporteranno il mancato pagamento delle prestazioni cui si riferiscono.**



8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Soggetto affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Articolo 12 – Ulteriori clausole**

1. Il Soggetto affidatario si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente e/o alla realizzazione dell'Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo di confidenzialità è assunto anche per conto dei dipendenti del Soggetto affidatario.

2. Il Soggetto affidatario dichiara e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, senza nulla richiedere e nulla poter pretendere oltre quanto indicato nell'offerta stessa, delle interferenze nelle lavorazioni di due opere appaltate ad imprese diverse, (Linea Operativa di Intervento 1 e 2), oltre alla continuità del lavoro delle imprese terze site nell'area interessata; organizzando i lavori in modo da renderli coerenti ed omogenei, dichiara altresì, a tal fine, che contribuirà, collaborerà e coopererà alla gestione delle interferenze senza ragioni di conflitto tra i due appalti impegnandosi a risolvere preventivamente ogni eventuale contrasto sia temporale sia localizzativo tra i due appalti;

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso;

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

4. Resta inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata A.R. o all'indirizzo di posta certificata [sdag@postecert.it](mailto:sdag@postecert.it) da inviarsi dal Committente al Soggetto affidatario. In tal caso il Soggetto affidatario nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

5. Il Contratto è retto dalla legge italiana.

#### **Art. 13 – Comunicazioni**

Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti recapiti: [ \_\_\_\_\_ ]

#### **Art. 14 – Controversie**

Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – è competente il Tribunale Civile di Gorizia.

#### **Art. 15 – - (D.Lgs. 231/2001)**

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara:

a. di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;

b. di aver preso visione del Codice Etico adottato dalla Società, pubblicato sul sito aziendale [www.sdag.it](http://www.sdag.it), e di impegnarsi di conseguenza a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi ivi contenuti per tutta la durata dell'Incarico o comunque della sua collaborazione con la Società, nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, all'attenzione dell'"Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 presso SDAG S.p.A." Autoporto di Gorizia – 34170 Gorizia;

2. L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali principi e regole di condotta contenute nel Codice Etico è un elemento essenziale per l'organizzazione aziendale della Società e determinante della volontà di quest'ultima di mantenere il Contratto in essere.

3. Le Parti si danno quindi espressamente atto che ogni violazione dei principi sopra richiamati del Codice Etico, da parte dell'Appaltatore, costituirà grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e attribuirà alla Società la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

### **Art. 16 – Clausola Risolutiva Espressa - Risoluzione Del Contratto**

1. Oltre a tutte le ipotesi espressamente previste nel presente Capitolato, fatto salvo il risarcimento del danno, la risoluzione del contratto opererà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile ("Clausola risolutiva espressa"), nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Soggetto affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della Stazione Appaltante, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- b) per la perdita da parte del Soggetto affidatario dei requisiti per l'esecuzione dei servizi;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, del Soggetto affidatario nell'esecuzione dei servizi oggetto del servizio;
- d) mancato rinnovo o rientro o integrazione della cauzione definitiva di cui al precedente art.;
- e) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi di cui ai precedenti articoli superiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 17;
- f) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione delle attività di cui ai precedenti articoli che comporti l'applicazione di penali di ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al precedente art. 16;
- g) in ogni caso di applicazione di penali per inadempienze contrattuali di qualunque titolo o natura, per un controvalore superiore al 10% del (dieci per cento) del corrispettivo di cui al precedente art. 16.

2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il contratto s'intenderà risolto di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà dichiarato al Soggetto affidatario, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A.R., l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Stazione Appaltante.

4. Oltre alle ipotesi espressamente previste nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1454 del Codice Civile ("Diffida ad adempiere"), fatto salvo il risarcimento del danno, in ciascuno dei seguenti casi:

- a) abbandono, sospensione non autorizzata (anche parziale) per 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, o rifiuto di esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato;
- b) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e di trasparenza;
- c) mancata corretta esecuzione, a perfetta regola d'arte ed in conformità al presente Capitolato, di tutto o parte delle prestazioni di cui allo stesso;
- d) in caso di sistematica violazione rispetto ai contenuti prestazionali dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

5. Nelle ipotesi indicate al precedente comma 3., la Stazione Appaltante invierà al Soggetto affidatario, per mezzo di lettera raccomandata A.R. e/o posta certificata, diffida ad adempiere con un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi e qualora il Soggetto affidatario non adempia entro il termine indicato, il contratto sarà automaticamente risolto.

6. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Soggetto affidatario, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati dalla Stazione Appaltante, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo alla Stazione Appaltante dallo scioglimento del contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dalla Stazione Appaltante medesima.

7. In ogni caso di risoluzione del contratto, il Soggetto affidatario sarà tenuto a risarcire la Stazione Appaltante di tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali, di cui al precedente art. 17, qualora nel frattempo maturate.

8. Entro il termine di 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della raccomandata o posta certificata di cui al precedente comma o dalla scadenza del termine di diffida di cui al precedente comma, il Soggetto affidatario dovrà procedere a consegnare alla Stazione Appaltante tutti gli elaborati e documenti relativi o comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a qualunque titolo detenuti.

9. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dal Soggetto affidatario per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma.

10. Al momento della risoluzione la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva di tutti i documenti e gli elaborati eventualmente prodotti dal Soggetto affidatario, dai suoi ausiliari e dai soggetti dal medesimo incaricati, in conseguenza o in connessione con l'espletamento delle attività oggetto del servizio, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dal Soggetto affidatario a qualsivoglia titolo pretese di sorta anche in ordine a riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

11. Il Soggetto affidatario è, comunque, obbligato a portare a compimento i servizi in corso alla data di risoluzione del contratto.

#### **Art. 17 – Recesso**

1. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso;

2. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte del Soggetto affidatario della raccomandata A.R. o posta certificata con la quale la Stazione Appaltante comunica la volontà di recedere dal contratto;

3. Al Soggetto affidatario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2., secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché il 10% (dieci per cento dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 163/2006, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto. 33.4. Il Soggetto affidatario riconosce ed accetta con la sottoscrizione del Contratto, rinunciando fin d'ora ad avanzare pretese o richieste in ordine al riconoscimento di maggiori o diversi compensi, risarcimenti e/o indennizzi comunque denominati rispetto a quelli previsti nei successivi comma 6,7 , che la Stazione Appaltante potrà procedere al recesso dal Contratto nelle ipotesi di seguito indicate ed alle condizioni previste nei successivi articoli:

a) in caso di revoca e/o decadenza della Convenzione SDAG/Regione anche per colpa della Stazione Appaltante;

b) in caso di risoluzione o di recesso, per qualsivoglia causa o motivo, dal contratto d'appalto.

4. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte del Soggetto affidatario della raccomandata A.R. e/o posta certificata con la quale la Stazione Appaltante comunica la volontà di recedere dal Contratto.

5. Ove il recesso, ai sensi del precedente comma 3., intervenga prima dell'Ordine di Servizio di inizio attività, il Soggetto affidatario avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per la stipula del contratto, sempreché esse siano adeguatamente documentate e ritenute congrue dalla Stazione Appaltante.

6. Ove il recesso, ai sensi del precedente comma 3, intervenga in qualsiasi momento successivo all'Ordine di Servizio di inizio attività, il Soggetto affidatario avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al pagamento dell'importo spettante per le prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.

#### **Art. 18 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Capitolato si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

2. Agli effetti del presente Atto, il Soggetto affidatario dovrà eleggere domicilio fiscale, ove verranno effettuate tutte le comunicazioni e notificazioni dipendenti dall'incarico conferito.

**Art. 19 – Spese Contrattuali**

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti all'incarico conferito, con la sola esclusione del contributo previdenziale per la parte a carico della Stazione Appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico del Soggetto affidatario.

**Art. 20 – Rimborso spese. –**

Le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal Soggetto affidatario, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui al presente contratto, nonché le altre spese di qualunque natura incontrate, sono state calcolata ai sensi del DM 31/10/2013, n. 143, e ricomprese nel corrispettivo.

**Art. 21 – Altre Spese –**

Oltre al rimborso spese di cui al precedente articolo ed alla corresponsione dell'onorario come sopra stabilito, null'altro spetta al Soggetto affidatario a qualsiasi titolo per l'incarico di cui al presente contratto. Tutte le altre spese per l'espletamento dell'incarico sono a carico del Soggetto affidatario stesso.

**Art. 22 – Documentazione Tecnica Finale. –**

A conclusione del servizio e comunque prima del collaudo dovrà essere consegnata alla SDAG una copia di tutti i disegni definitivi ed aggiornati dei lavori eseguiti, in particolare dovrà essere riportata l'esatta ubicazione di tutti gli impianti e sottoservizi realizzati. Una copia degli stessi elaborati dovrà essere fornita su supporto informatico compatibile con i sistemi in dotazione di SDAG.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gorizia, li \_\_\_\_ \_\_\_\_  
SDAG S.p.A. \_\_\_\_\_

Il Soggetto affidatario \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile il Soggetto affidatario approva specificamente per iscritto gli artt. 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Soggetto affidatario \_\_\_\_\_